Balenzano. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su quest'articolo che crea la distinzione di elettori in esercizio, ed elettori in aspettativa. A 21 anni si è elettori di nome; ma il diritto elettorale si esercita a 22 o 23 anni; e votandosi con le liste dell'anno precedente, il diritto del voto si esercita da chi durante l'anno lo ha potuto perdere, e non lo si esercita da chi lo ha acquistato

L'attuale legge regola perfettamente l'esercizio del diritto; l'autore del disegno di legge non ha potuto volere quel che leggesi nell'articolo 14, perchè altrimenti non si spiegherebbero i termini stabiliti nella compilazione delle liste.

L'onorevole relatore infatti a pagina 20 della relazione dice: Solamente alcuni termini sono abbreviati, altri anticipati allo scopo di vedere definitivamente approvate le liste pel 15 maggio, e pubblicate non più tardi del 31 dello stesso mese, e ciò in conformità all'altra disposizione di legge che le elezioni si fanno dopo la tornata di primavera che finisce col maggio; mentre per l'articolo 35 della legge elettorale politica i termini giungono fino al 31 luglio.

Essendo dalle succitate parole rilevata l'intenzione vera del proponente della legge, mi auguro che la Commissione non vorrà togliere all'elettore il diritto di esercizio per un anno, e conserverà il sistema della legge vigente.

Presidente. Onorevole Calvi, ha facoltà di parlare.

Calvi. Il mio emendamento non è che un complemento delle disposizioni, contenute in questo articolo.

In questo articolo si dice al secondo capoverso:

" Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40 della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882, non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dello elettorato risultante da sentenza passata in giudicato, "

Siccome, per l'articolo precedente è fatta facoltà di reclamare contro la deliberazione del Consiglio alla Corte di appello, e siccome la Corte può emettere un pronunciato diverso da quello emesso dal Consiglio di prefettura, così è evidente che ai casi contemplati nel capoverso, nel quale si enumerano le possibili variazioni alle liste bisogna aggiungere il caso in cui la Corte d'appello accolga il reclamo che fu proposto contro le liste approvate dal Consiglio di prefettura o dalla Giunta amministrativa.

È perciò che io proposi che:

Al secondo capoverso e dopo le parole: *passata in giudicato*, aggiungerei: *ovvero fossero ordinate giudiziariamente a seguito di reclamo a' sensi dell'articolo 37 della legge 24 settembre 1882.*

Le poche parole che io addussi a sostegno del mio emendamento dimostrano la convenienza del medesimo, perchè esso non è che un completamento delle disposizioni in esame; non modifica la disposizione stessa: solo vuol renderla più chiara.

Null'altro credo dover aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, *relatore*. L'onorevole Vacchelli propone:

" Nell'ultimo comma alle parole: *del Consiglio di prefettura*, sostituire: *della Giunta amministrativa* "

Questo è stato un puro errore di stampa che la Commissione avrebbe rilevato se non avesse visto la proposta Vacchelli nell'elenco degli emendamenti; perciò l'accetta

Viene poi la seconda questione sollevata anche dall'onorevole Vacchelli e dall'onorevole Balenzano. Essi vorrebbero che fossero tolte le parole " *nell'anno precedente.* " Dice la Commissione copiando il progetto ministeriale:

" L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate nell'anno precedente. "

I proponenti vorrebbero tolte queste ultime parole " *nell'anno precedente.* " Queste parole non sono state messe a caso, ma per togliere possibilmente quegli inconvenienti che sempre avvengono, quando, invece di votare sulle liste dirò reali e definitive, nel senso che ogni reclamo all'autorità giudiziaria sia esaurito, siano soltanto amministrativamente definitive.

Quindi si dice nelle liste definitivamente approvate nell'anno precedente. Non vi saranno inconvenienti a votare sulle liste antecedenti, ma saranno invece evitati molti brogli.

Non si può quindi accettare la proposta, di togliere le parole " dell' anno precedente. " Che poi l'onorevole Balenzano abbia ricorso alla mia relazione, in essa non vi si dice altro se non che noi abbiamo abbreviato i termini, poichè nel coordinamento di essi dovevano abbreviarsi; e sono stati coordinati in modo da potere avere le liste definitive pel 31 maggio. Ma può essere che su liste definitive non sieno esauriti tutti i